

STATUTO

"SERVIZI TRASPORTI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" IN BREVE " S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGHERIA PA VIA S. ISIDORO MONTE 42

Numero REA: PA - 233188

Codice fiscale: 05068290823

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti	
	dalla legge.	
	Il presente atto scritto con l'ausilio di mezzo elettronico	
	da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e	
	completato di mia mano su 2 (due) fogli di carta di cui si	
	occupano pagine cinque e quanto fin qui si contiene della	
	sesta è stato da me Notaio letto, in presenza degli	
	intervenuti, alla comparente che lo approva.	
	Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquantatre.	
	F.TO CHIOVARO ANGELA FORTUNATA. F.TO VALERIO TRIPOLI NOTAIO.	
	ALLEGATO "A" all'atto	
	repertorio n.20936	
	raccolta n.13540	
	Statuto cooperativa sociale di tipo A + B S.p.A.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Bagheria la Società cooperativa denominata	
	"SERVIZI TRASPORTI SOCIO - SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE" in breve "S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	

	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi	
	socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di	
	avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	

	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione	
	in partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Su deliberazione dell'organo di amministrazione, essa potrà	
	aderire ad una delle Associazioni Nazionali di categoria ed	
	ad una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli	
	altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai	
	sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8	

	novembre 1991 n.381;	
	- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo	
	uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381,	
	dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'	
	art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	La cooperativa organizza un impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della	
	legge 381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	nel settore del turismo sociale, del trasporto accessibile,	
	1. l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani	
	e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche,	
	di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale,	
	accessibile, e simili, compresa la promozione, la	
	realizzazione e gestione di pacchetti, tour e circuiti	
	turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite	
	guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni	

	subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee,	
	soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi	
	formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza	
	e studio naturalistico, paesaggistico, ambientale,	
	architettonico, storico, enogastronomico, folkloristico, e	
	culturale in genere a favore di gruppi, associazioni,	
	comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici,	
	culturali, ricreativi, dei soggetti svantaggiati e simili;	
	2. la gestione di servizi di trasporto a favore di soggetti	
	appartenenti a categorie svantaggiate o in condizione di	
	bisogno;	
	3. l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza,	
	anche con l'ausilio di personale specializzato;	
	4. la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi	
	di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole	
	di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione	
	professionale e dei centri educativoriabilitativi a	
	carattere ambulatoriale e diurno, e di altre simili	
	strutture;	
	5. la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli,	
	gite, escursioni, ed altri momenti ludico-ricreativi per il	
	turismo, il tempo libero, atti ad elevare spiritualmente ed	
	a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro	
	famiglie;	
	6. la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi	

	di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus,	
	autovetture, pulmini, ambulanze ed altri automezzi, con	
	particolare attenzione ai soggetti disabili fisici,	
	psichici, ovvero con problematiche motorie e/o di	
	deambulazione;	
	nel settore socio -sanitario ed assistenziale:	
	1. la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la	
	prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere	
	dell'individuo e della società in cui vive;	
	2. la cooperativa farà attività di prevenzione primaria,	
	secondaria e terziaria nonché attività di counseling e	
	attività connesse alla psicologia di comunità, diagnosi,	
	abilitazione e riabilitazione psicologica e psicoterapica,	
	psicologia del lavoro, delle organizzazioni,	
	dell'educazione, dell'orientamento scolastico e	
	professionale, della salute, dello sport. Psicologia	
	scolastica, psicologia dell'emergenza e della sicurezza	
	stradale, Promozione del benessere psicofisico e riduzione	
	dello stress, riabilitazione psicomotoria, per minori,	
	anziani e portatori di handicap. Si occuperà inoltre della	
	promozione e messa in pratica delle scienze olistiche.	
	Organizzazione di corsi preparto, di training autogeno,	
	corsi di musicoterapia, e di arteterapia.	
	3. la cooperativa darà sostegno psicologico, legale,	
	sociosanitario, di impresa, di orientamento scolastico,	

	formativo/lavorativo, a favore delle donne vittime di	
	violenza e tratta visto l'art. 18 del Testo Unico	
	sull'immigrazione (Decreto Legge 286 del 1998). Saranno	
	organizzate campagne informative, di promozione del	
	benessere psicofisico, gestione del numero verde a supporto	
	della donna vittima di tratta, campagne di sensibilizzazione	
	territoriale e nei paesi d'origine;	
	4. le stesse attività di cui sopra saranno garantite a tutte	
	le fasce deboli della popolazione (minori abusati, violenza	
	domestica, mobbing....)	
	5. servizio di ambulanze per il trasporto di dializzati,	
	infermi, infortunati, ecc. e l'accompagnamento presso centri	
	di diagnosi nonché di altra specializzazione;	
	6. a prestazione di servizi socio - sanitari resi in	
	qualsiasi forma, sia a domicilio, che presso aziende	
	ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze	
	sanitarie,	
	7. i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case	
	di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di	
	villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali;	
	8. la gestione di strutture residenziali, semi	
	residenziali, educative e ricreative, sempre che	
	finalizzate agli scopi precipui della cooperativa, compresa	
	la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;	
	9. l'erogazione di servizi generici di carattere domestico	

	di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;	
	10. l'istituzione dei servizi di assistenza medica ed	
	infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare,	
	la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il	
	trasporto di persone da e per l'ospedale;	
	11. la realizzazione dei servizi di tele -assistenza e/o	
	telesoccorso, la gestione dei nonché di altre attività di	
	collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie,	
	sociali ed assistenziali, la realizzazione e la gestione di	
	poliambulatori, di residenza sanitarie assistenziali, di	
	consultori familiari, e simili;	
	12. lo studio, la promozione, la progettazione, la	
	consulenza professionale con stesura di piani assistenziali,	
	il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici	
	che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di	
	assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica	
	domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di	
	mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito	
	socio-sanitario, progetti integrati di continuità	
	socio-sanitaria ed assistenza, e simili;	
	13. la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari	
	campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei	
	bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della	
	popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari	
	tutela e prevenzione della salute e simili;	

	14. l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e	
	professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi	
	di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze	
	specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio,	
	assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza	
	farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di	
	valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività	
	e le erogazione dei servizi socio-sanitari degli enti	
	pubblici e privati;	
	15. la fornitura ai soci di strumenti, tecnologie,	
	metodologie utili alla professione, personale	
	amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività	
	formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma	
	attività editoriale, finalizzate all'educazione	
	socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo	
	della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli	
	obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa;	
	16. l'organizzazione di strutture finalizzate alle	
	reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e	
	turnazione dei Soci;	
	17. la realizzazione di tutte le altre attività connesse a	
	quelle sopra indicate.	
	- Nel settore educativo e dello sviluppo territoriale:	
	- promuovere e realizzare progetti educativi, di	
	prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di	

	rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze,	
	dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;	
	- la clowntherapy e le attività circensi e di operativa di	
	strada e di educativa di strada (SED, SAD,) pet therapy,	
	ippoterapia, cineforum, biblioteca con noleggio e prestito	
	di film;	
	- gestione di gruppi appartamenti, case famiglie	
	accoglienti anche minori dell'area penale, o con	
	provvedimenti del tribunale dei Minorenni, USSM;	
	- la cooperativa potrà avviare progetti a tutela,	
	protezione, sostegno e supporto a favore dei Minori	
	italiani, dei minori immigrati accompagnati e non, come	
	stabilito dalla legge n. 176/91. Potrà nello specifico,	
	avviare e gestire strutture di accoglienza per questi	
	minori, e/o progettare interventi educativi (di mediazione,	
	di inserimento scolastico e/o lavorativo, a tutela dei	
	diritti civili e sociosanitari) progetti personalizzati per	
	facilitarne l'integrazione. La cooperativa potrà avviare	
	progetti di prevenzione primaria nell'ambito di scambi e/o	
	gemellaggi con i paesi d'origine dei minori immigrati	
	accompagnati e non.	
	- la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività	
	che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita	
	sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione	
	di centri socio e psico - pedagogici, centri attrezzati per	

	attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i	
	servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale	
	professionale, e simili;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale per la	
	qualificazione, la riqualificazione, specializzazione,	
	aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto	
	sociale;	
	- l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking,	
	ludoteche, scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative	
	e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che	
	in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni	
	territoriali;	
	- i servizi di formazione e il miglioramento professionale	
	delle professionalità tecniche, manageriali e simili,	
	attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di	
	corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico	
	formativo;	
	- l'organizzazione della formazione professionale, di	
	convegni e di seminari di studio ai diversi livelli, del	
	personale privato e pubblico, di giovani ed adulti per il	
	loro avvio ad attività lavorative e produttive e per la più	
	elevata specializzazione e perfezionamento professionali;	
	- incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del	
	lavoro operando nell'ambito delle leggi già esistenti, sia	
	nell'ambito di ogni altro provvedimento regionale, nazionale	

	e/o comunitario avesse ad essere emanato, operando ove	
	necessario anche attraverso convenzioni con Enti Locali,	
	Territoriali e non, Enti Pubblici, parapubblici , morali e	
	privati, a mezzo convenzioni, appalti pubblici, licitazioni	
	private, cottimi fiduciari ;	
	- promuove attività sociali e sviluppo di iniziative che	
	favoriscono l'occupazione con particolare riguardo ai	
	soggetti in condizione economiche e sociali svantaggiate, a	
	giovani neolaureati in cerca di prima occupazione.	
	- Attivare e partecipare ad attività promozionali	
	nell'ambito sociale in coordinamento anche con altre	
	organizzazioni o istituzioni pubbliche e private per	
	promuovere l'inserimento lavorativo dei disabili e/o	
	svantaggiati;	
	- promuovere la realizzazione di iniziative di ricerca di	
	occupazione e di accoglienza per persone disabili o	
	svantaggiate, donne, disoccupati, inoccupati ,	
	tossicodipendenti, emigrati, immigrati, minori etc;	
	- progettare, coordinare e realizzare Corsi di formazione e	
	perfezionamento ed altre attività di insegnamento;	
	- Organizzare ricerche, studi corsi di attività di	
	orientamento e formazione anche continua per gli adulti,	
	promuovendo la creazione e la gestione di centri EDA	
	(Educazione degli Adulti);	
	- promuovere l'istruzione, il potenziamento, la gestione di	

	centri sociali di assistenza agli anziani, ai disabili,	
	all'infanzia, alle fasce deboli e/o svantaggiate di ogni	
	tipo;	
	- gestione di scuole/percorsi alternativi sia per portatori	
	di handicap e non legati ad approcci educativi specifici	
	(montessoriani e steineriani, ecc) e della formazione,	
	gestione di master, corsi di specializzazione, corsi di	
	formazione professionale, inserimento tramite le nuove vie	
	di comunicazione (internet).	
	- Servizio di ricerca, selezione e fornitura di personale.	
	- Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale,	
	collocamento di mano d'opera temporanea, offerta,	
	specialmente su base temporanea, di personale assunto e	
	retribuito da agenzie di lavoro interinale - agenzie di	
	fornitura di lavori domestici interinali assunti retribuiti	
	dall'agenzia.	
	- Servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti	
	deboli (centri di orientamento), servizi per l'inserimento	
	in stage, e tirocini, informagiovani, servizi per il	
	matching domanda/offerte di lavoro.	
	- Progettare ed effettuare ricerche, indagini, studi	
	finalizzati all'elaborazione sistemi di orientamento e/o di	
	formazione in campo scolastico, universitario professionale	
	e manageriale;	
	- Ideare, progettare, coordinare, realizzare e gestire	

	percorsi di orientamento e/o di formazione, addestramento,	
	aggiornamento e riqualificazione nel campo sociale,	
	turistico, agricolo, forestale, ambientale, dell'istruzione	
	e dei beni culturali, della sanità (ECM: educazione	
	continua in medicina), dell'industria, dell'artigianato, del	
	commercio, etc;	
	- Fornire assistenza, consulenza e progettazione nel campo	
	di interesse statuario ad imprese ed enti di qualsiasi	
	settore, pubblici e privati;	
	- Approfondire e risolvere problematiche riguardanti lo	
	sviluppo sociale ed economico connesse ai fini associativi;	
	- Creare una rete di comunicazione tra istituzioni,	
	operatori e studiosi, al fine di permettere un avanzamento	
	culturale, e professionale degli associati e di chi opera	
	nella realtà siciliana;	
	- Promuovere e diffondere i risultati dell'attività svolta,	
	anche attraverso conferenze, dibattiti, convegni, seminari,	
	tavole rotonde e pubblicazioni in genere.	
	- La realizzazione di attività di formazione per la	
	preparazione di concorsi pubblici o privati.	
	La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi	
	accessori, correlati e/o complementari a quelli	
	socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero	
	nell'ambito di appalti integrati e/o in " global service " ,	
	ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita	

	dalle leggi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art.	
	1 lettera b) , potrà svolgere le seguenti attività:	
	1. la cooperativa potrà gestire e amministrare beni	
	confiscati alla mafia sedi da ristrutturare o appartamenti	
	di uso civile/abitativo o terreni incolti. Inoltre, le sedi	
	saranno utilizzate o come base logistica della cooperativa o	
	per realizzare altre attività previste dai progetti	
	finanziati;	
	2. la cooperativa potrà produrre e divulgare materiale	
	cartaceo e multimediale (giornalini, libri, guide, riviste,	
	dvd, cd musicali e video), che sarà realizzato all'interno	
	delle proprie attività o laboratori. la promozione, la	
	gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriale	
	per la produzione e distribuzione di monografie guide	
	turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione	
	dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro	
	materiale informativo, compreso la diffusione di dati in	

	qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo magnetico,	
	informativo e telematico, con particolare riguardo alle	
	tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale	
	gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv	
	libere;laboratorio per la realizzazione di prodotti	
	editoriali,	
	3. import ed export di materiale etnico e artigianale;	
	4. commercio equosolidale anche in forma ecommerce nel	
	territorio nazionale ed estero;	
	5. servizio di catering e ristorazione a domicilio e non;	
	6. l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di	
	centri pasti modernamente concepiti,la fornitura e la	
	distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense	
	aziendali, comunità, etc. ;	
	7. caffè letterario;	
	8. produzione ed inscatolamento di prodotti provenienti dal	
	biologico e dal biodinamico;	
	9. consulenza e start-up alla creazione d'impresa;	
	10. l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione	
	di laboratori, centri di offerta di servizi integrati, nel	
	rispetto della legislazione di settore, per la promozione di	
	occasioni di lavoro e la selezione e l'impiego con	
	particolare attenzione all'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli,	
	quali a titolo esemplificativo:	

	- la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la	
	promozione di politiche di alternanza, attive del lavoro,	
	di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di	
	formazione continua e di mobilità anche in collaborazione	
	con agenzie di lavoro interinale e società specializzate	
	nella ricerca, selezione e valutazione del personale;	
	- attività di educazione e di incubazione d'impresa e di	
	impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce	
	deboli, sportelli per il lavoro e l'impresa e	
	l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione	
	d'impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità;	
	11. la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese	
	atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di	
	elaborazione dati contabili, indagini di mercato,	
	progettazione tecnica organizzazione di campagne	
	pubblicitarie, gestire servizi di riscossione di tributi;	
	12. mettere a punto procedure telematiche per la messa in	
	rete dei servizi attraverso sistemi internet o intranet ;	
	13. la raccolta differenziate di R.S.U. e loro smaltimento	
	attraverso impianti idonei al loro trattamento;	
	14. lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di	
	opportuni strumenti ed inceneritori ;	
	15. lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare	
	riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne	

	tecniche di rimozione e deposito a discarica ;	
	16. la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di impianti di depurazione;	
	17. la raccolta e distribuzione di indumenti usati;	
	18. la realizzazione e gestione di discariche;	
	19. la creazione di una rete di servizi attrezzata, con	
	opportuno supporto computerizzato e telematico, per la	
	progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;	
	20. la realizzazione e/o gestione di aree di riserva	
	ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;	
	21. la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse	
	paesaggistico (giardini, spiagge , parchi, strade, parcheggi)	
	e di locali pubblici e privati;	
	22. provvedere, anche su affidamento delle autorità	
	competenti, alla pulizia, custodia, individuazione e	
	catalogazione dei beni artistici, nonchè alla loro custodia	
	nei musei o gallerie o negli altri luoghi in cui le opere	
	d'arte sono sistemate.	
	23. la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a	
	mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;	
	24. la fornitura di servizi di manutenzione e gestione di	
	reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	25. l'esecuzione di lavori in ambito di impiantistica	
	elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad	
	uso civile ed industriale nonché gestire punti per la	

	fornitura di materiale idoneo a tale attività;	
	26. la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di	
	impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei	
	locali, edifici, reparti e simili compresi i lavori di	
	disinfezione e disinfestazione, derattizzazione,	
	sanificazioni, lo smaltimento dei rifiuti ambientali, e in	
	generale, la gestione di prodotti legati all'igiene	
	ambientali;	
	25. i servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari,	
	di impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili;	
	26. i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi	
	propri e in noleggio;	
	27. l'esecuzione di lavori di giardinaggio , di sistemazione	
	di aree a verde pubblico e simili.	
	28. la realizzazione di lavori edili e stradali, acquedotti,	
	demolizioni, manutenzioni di fabbricati, quali a	
	titolo esemplificativo: i lavori di carpenteria, di	
	costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	complessi edilizie e impianti industriali e di edifici	
	civili e industriali, compresi i lavori di tinteggiatura e	
	verniciatura;	
	29. i lavori di terra e speciali in cemento armato,	
	l'impermeabilizzazione dei terreni;	
	30. il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento e	
	manutenzione di pavimenti stradali;	

	31. la realizzazione di lavori metalmeccanici di	
	impiantistica di saldatura , di carpenteria metallica e	
	simili;	
	32. attività di noleggio di attrezzature e strumenti	
	collegati alla allestimento e realizzazione di fiere,	
	congressi , workshop,attività di animazione, seminari,	
	eventi culturali, sportive, ricreative per il lavoro, del	
	tempo libero, e per il turismo quali impianti audio e luce,	
	palchi internanti, scenografie, strumenti musicali, abiti e	
	costumi d'epoca e simili;	
	33. gestione di palestre, danza, spettacoli e attività	
	fisica;	
	34. organizzazione di eventi musicali, concerti, happening,	
	eventi e manifestazioni culturali,	
	35. la promozione, la progettazione e la gestione dei	
	servizi volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia,	
	valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il	
	turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico,	
	idrografico,ecologico e paesaggistico;	
	36. lo studio, la ricerca la salvaguardia, la catalogazione,	
	l'inventario, l'archiviazione, la promozione, il restauro i	
	servizi di informatizzazione per la consultazione, il	
	recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la	
	valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni	
	librari ed archivistici, e relativi a testi, elaborati,	

	pubblicazione scientifiche, cinematografiche, e di altre	
	produzione di interesse artistico e culturali di	
	biblioteche, emeroteche , videoteche e di collezione	
	pubbliche e private, ovvero relative a beni storici	
	artistici, folkloristici , ambientali, paesaggistici e	
	culturali in genere, anche per mezzo di contratti e/o	
	convenzioni da stipulare con enti preposti;	
	37. la realizzazione di censimenti servizi inventario,	
	catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato	
	ed ecclesiale , dei beni culturali e locali, mobili ed	
	immobili, anche attraverso il loro inserimento in	
	cartografie tematizzate nonchè l'elaborazione,	
	l'aggiornamento e la gestione di banche dati personalizzate,	
	su temi relative all'oggetto sociale, compresa la tenuta e	
	l'aggiornamento su dati delle singole realtà produttive,	
	operatori economici, singoli e associate,	
	sull'organizzazione produttiva, legislativa, amministrativa,	
	culturale ed economico produttiva, delle regioni, degli	
	stati, e delle comunità sopranazionali , con particolare	
	attenzione alle problematiche d'interesse ambientale,	
	turistico, culturale, ai temi delle economie sociali e	
	dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	38. l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata	
	dei dati aziendali, e dattilografia, stenografia, stenotipia	
	ed elaborazione dei dati, nonché la formazione di gruppi di	

	lavoro qualificato per sopperire a situazione di emergenza	
	nei settori tecnici e amministrative presso enti pubblici e	
	privati;	
	39. la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi	
	di qualità nei settori di attività della società nonché	
	l'istituto della certificazione e in particolare delle	
	certificazione ambientali ed etiche, secondo i più	
	importanti standard nazionali ed internazionale	
	40. la gestione di strutture ricettive di ogni tipo:	
	alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli	
	sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, etc.;	
	41. di escursioni per la valorizzazione di ambienti di	
	interesse naturalistico, ecologico, ambientale,	
	florofaunistico;	
	42. la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano,	
	anche per soggetti disabili;	
	43. la gestione e la fruizione dei beni artistici e	
	culturali anche da parte dei soggetti portatori di handicap;	
	44. cura e la salvaguardia del patrimonio culturale,	
	librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione	
	attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre,	
	mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di	
	manifestazione a sfondo culturale e turistico;	
	45. la gestione di beni culturali con emissioni dei	
	relativi biglietti;	

	46. l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir	
	per i turisti;	
	47. la progettazione a valere dei fondi regionali,	
	nazionali ed europei, organizzare corsi di formazione,	
	addestramento e aggiornamento professionale promossi con	
	risorse regionali, nazionali e/o comunitarie;	
	48. stipulare convenzioni con personale specializzato là	
	dove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la	
	prestazione di consulenze e lavori;	
	49. operare nel campo artistico con le realizzazione e/o	
	gestioni di impianti per l'incremento e la valorizzazione	
	delle varie attitudini individuali (musicali, teatrali,	
	etc.);	
	50. operare nell'ambito artistico per la realizzazione e	
	gestione di scuole di teatro; scuole di musiche;- scuole di	
	ballo, di arte, e di attività sportive, ed ogni altra forma	
	di attività didattica in ambito artisticoculturale e	
	quant'altro necessario da svolgere, sia all'interno della	
	stessa società, che in collaborazione con altre similari	
	organizzazioni che operano nel territorio nazionale ed	
	all'estero;	
	51. proporre e realizzare nuove forme di compartecipazione	
	o aggregazioni tra artisti e istituzioni (musicoterapica,	
	musica scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in	
	genere);	

	52. gestire teatro-pub e stipulare convenzioni con enti per	
	favorire l'incremento artistico culturale musicale nella	
	società;	
	53. realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad	
	esempio: stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie,	
	e funivie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni	
	altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;	
	54. la raccolta di carcasse e carogne di animali di ogni	
	tipo e la loro eliminazione;	
	55. la raccolta di animali abbandonati, nonché il recupero	
	di cani randagi, microcippatura, sterilizzazione,	
	repressione dei casi di crudeltà nei confronti di cani e	
	gatti e negli animali in genere, e la gestione di strutture	
	per il loro accoglimento (canili attrezzati con servizio	
	veterinario);	
	56. il trasporto di salme, per/da camere autoptiche e	
	cimiteri;	
	57. la gestione di case funerarie per la veglia ai defunti (	
	camere mortuarie, sale del commiato, sale autoptiche, ecc.)	
	imbalsamazione e tanatoprassi, nonché la cremazione a norma	
	di legge;	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente	
	statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	

	disposte dalla CEE dallo stato, dalla regione, dagli enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazione contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai,	
	medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione	
	esemplificativa:	
	- assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o,	
	comunque, accessorie all'attività sociale;	
	- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	

	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del	
	risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata,	
	esclusivamente, ai fini del conseguimento sociale.	
	La cooperativa potrà, altresì, effettuare piccoli prestiti,	
	esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti	
	dell'art. 5, comma 3 del Decr. Del Ministero del Tes. Del	
	6/7/1994.	
	Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci,	
	finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro	
	dei soggetti svantaggiati;	

	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	

	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nell'attività svolta, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	

	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	

	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	

	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 44 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	

	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	

	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00	
	ciascuna Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a dieci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	

	dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	

	Il valore di ciascuna azione è di € 250,00.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoptate .	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	

	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci	
	dalla legge e dal presente statuto, viene convocata	
	dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	

	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da azioni del valore nominale di €.250,00.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice	
	civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative	
	al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	

	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	

	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione	
	cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori ,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, il sindaco unico, il revisore	
	legale, se nominati.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R, inviata 15 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	

	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi	
	o con la presenza del sindaco unico, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai	
	quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina degli Amministratori;	

	6) procede alla eventuale nomina del Sindaco Unico o dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del	
	revisore legale;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, al Sindaco Unico, ai Sindaci ed al revisore	
	legale;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci o del Sindaco Unico e del revisore legale.	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un	

	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/ videocollegati (il collegamento solo in via audio è	
	consentito unicamente quando a libro soci non risultino	
	iscritti più di venti soci (<i>oppure: altro numero</i>	
	<i>inferiore</i>)), a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	

	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/ videocollegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche hanno un solo voto. Per i soci sovventori si	
	applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	

	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale o al	
	Sindaco Unico sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori, i Sindaci effettivi o il	
	Sindaco Unico ne siano informati almeno un giorno prima	

	della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza , a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado	
	di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	
	visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	

	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale	
	o del Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il	
	parere del Collegio sindacale o del Sindaco Unico,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	

	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Organo di controllo e Revisore legale)	
	Nei casi in cui è obbligatorio per legge o comunque nei casi	
	in cui sia ritenuto opportuno dall'assemblea, questa	
	nominerà o un organo di controllo o un revisore legale.	
	Art.42 (Controllo contabile)	
	L'organo di controllo potrà essere o un collegio sindacale o	
	un sindaco unico, entrambi con funzioni di controllo	
	contabile.	
	Il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti, tutti revisori iscritti all'Albo dei	
	Revisori Legali.	
	I sindaci o il sindaco unico o il revisore legale durano in	
	carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico deve controllare	
	l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza	
	della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	

	e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico infine hanno tutti	
	gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Il revisore legale eserciterà esclusivamente le funzioni di	
	controllo contabile.	
	All'atto della nomina l'assemblea dei soci ne determina	
	anche il compenso.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori	
	Sindaci, Revisore legale, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	

	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	

	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società per azioni.	
	F.TO CHIOVARO ANGELA FORTUNATA. F.TO VALERIO TRIPOLI NOTAIO.	
	Copia su supporto informatico conforme al documento	
	originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23	
	commi 3,4,5 D.lgs 82/2005.	
	ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL DLGS 460/97	